

# COMUNE DI QUINTO DI TREVISO

### L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZION SEMPLICE DI ALLOGGI DI EDILI RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.I BANDO DI CONCORSO PER

## SCADENZA 20 NOVEMBRE 2019

Il Comune indice il presente bando di concorso per l'anno 2019 per l'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica che si renderanno disponibili nel periodo di efficacia della graduatoria, escluse eventuali riserve di alloggi disposte ai sensi della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39. Il Comune provvede alla pubblicazione del presente bando, dandone la massima pubblicità, a livello regionale, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge in materia di trasparenza e pubblicità. Coloro i quali hanno già presentato istanza nell'anno precedente sono tenuti a ripresentare la domanda nei termini e con le modalità previste dal presente bando.

1) Requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica (art. 25 L.R. n. 39/2017)

La partecipazione al bando di concorso è consentita per un unico ambito territoriale a: cittadini tialiani;

b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiormanti in Italia e loro familiari, in cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiormanti in Italia e loro familiari, in cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiormanti in Italia e loro familiari, in cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiormanti in Italia e loro familiari, in cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia e loro familiari, in cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia e loro familiari, in cittadini di Stati appartenenti all'unione europea regolarmente soggiornanti in Italia e loro familiari, in cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia e loro familiari, in cittadini de loro familiari d

- **a**) a) cittadini italiani;
  b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri";
  c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 "Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo";
  d) titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 "Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta";

- riconosciuta";

  e) stranieri regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".

  I richiedenti devono, inoltré, essere in possesso dei seguenti requisiti:

  a) residenza anagrafica nel Veneto da almeno cinque anni, anche non consecutivi e calcolati negli ultimi dieci anni, fermo restando che il richiedente deve essere, comunque, residente nel Veneto alla data di scadenza del bando;

  non essere stati condannati per il reato di "Invasione di terreni o edifici" di cui all'articolo 633 del codice penale, nei precedenti cinque anni;

  non essere titolari di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione su immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati nel territorio nazionale o all'estero. A tal fine non si considerano la proprietà o altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli, se quest'ultima è stata assegnata al coniuge in sede di separazione o divorzio o comunque non è in disponibilità del soggetto richiedente, fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016, n.76 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze".
- convivenze"; non essere stati assegnatari in proprietà immediata o futura, di un alloggio realizzato con contributi non essere stati assegnatari in proprietà immediata o futura, di un alloggio realizzato con contributi pubblici, o non aver avuto precedenti finanziamenti pubblici di edilizia agevolata, in qualunque forma concessi, salvo che l'alloggio sia inutilizzabile o distrutto non per colpa dell'assegnatario; situazione economica del nucleo familiare rappresentata dall'ISEE-ERP del valore non superiore ad
- e

etilizia residenziale pubblica assegnato.

I requisiti devono essere posseduti in capo al richiedente, nonché, limitatamente ai requisiti di cui al comma 2, lettere b), c), d), f) anche in capo agli altri componenti il nucleo familiare, sia alla data di scadenza del bando di concorso, che al momento della assegnazione dell'alloggio e stipulazione del contratto di locazione e devono permanere per l'intera durata dello stesso. Il requisito di cui al comma 2, lettera e) deve sussistere alla data della assegnazione dell'alloggio e stipulazione del contratto di locazione ce devono permanere per l'intera durata dello stesso. Il requisito di cui al comma 2), lettera e) deve sussistere alla data della assegnazione dell'alloggio e stipulazione del contratto di locazione con riferimento al valore dell'ISEE-ERP per l'accesso, vigente in tale momento.

Per nucleo familiare si intende la famiglia che occuperà l'alloggio costituita dai coniugi o dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 20 maggio 2016, n. 76, o da una sola persona, nonché dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi ed affiliati conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare i conviventi di fatto, ai sensi della delgge 20 maggio 2016, n. 76, gli ascendenti, i discendenti e i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza abbia avuto inizio almeno due anni prima dalla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Per il cittadino di paese non appartenente all'Unione europea, sono considerati componenti del nucleo familiare i soggetti per i quali è stato ottenuto il ricongiungimento in conformità alla normativa statale vigente.

2) Condizioni per l'attribuzione dei punteggi dart. 28 L.R. n. 39/2017): La graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è formata sulla base dei punteggi definiti dal regolamento di cui all'articolo 49, comma 2, della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, approvato con DGR, 2016/679, indispensabili per acquisirei il

Punti da 1 a 5	h)anzianità di collocazione nella graduatoria definitiva negli ultimi dieci anni da 1 a 5 anni
Punti 2	g)emigrati che dichiarino nella domanda di rientrare in Italia per stabilirvi la residenza
Punti da 2 a 7 Punti 7	f) residenza anagrafica o attività lavorativa nel Veneto: - da dieci a trenta anni - oltre i trenta anni
Punti 3 Punti 7 Punti 5	1. senza figli 2. con figli minori di età inferiore a quattro anni 3. con figli minori di età superiore a quattro anni
	e) nucleo familiare di nuova formazione costituito da coppie che abbiamo contratto matrimonio e coppie che si trovino nelle condizioni di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, da non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del bando oppure che il matrimonio, l'unione civile o convivenza avvenga prima dell'assegnazione
punti da 1 a 3 punti 3	- per figli maggiorenni: da 1 a 3 oltre i tre figli
punti 5	oltre i tre figli
punti da 2 a 5	d)genitore solo con figli a carico: - per i figli minorenni : da 1 a 3
punti 3 punti 5	<ul> <li>c) presenza di persone con disabilità:         <ul> <li>presenza di persone con percentuale di invalidità superiore ai due terzi (*)</li> <li>presenza di persone portatrici di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge</li> <li>104/92 (*)</li> <li>(*) Le condizioni di cui ai precedenti punti non sono cumulabili</li> </ul> </li> </ul>
punti da 1 a 3 punti 3	b)presenza di persone anziane di età compresa: - fra anni 65 e anni 75 - oltre i 75 anni
punti 5 punti da 5 a 1	a) situazione economica disagiata, stabilita sulla base dell'indicatore ISEE-ERP: -indicatore ISEE-ERP da 00,00 a 2.000,00 -indicatore ISEE-ERP da 2.000,00 a 10.000,00
	COMMISSION SUBSCIENT

	a) condizioni abitative improprie dovute a:	
	<ol> <li>dimora procurata a titolo precario dall'assistenza pubblica debitamente certificata</li> </ol>	punti 1
	dall'ente che ha assegnato la dimora	
_	<ol><li>coabitazione con altro o più nuclei familiari</li></ol>	punti 1
1714	<ol> <li>presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap</li> </ol>	punti 2
ALLIA	motorio	
P)	<ol> <li>sovraffollamento, documentato da certificato dell'autorità competente di data non</li> </ol>	punti d
1.)	anteriore ad un anno dalla data di pubblicazione del bando: da tre a quattro persone a vano	a 4
	utile (esclusa la cucina se inferiore a ma. 14)	

5. alloggio antigienico
b) rilascio di alloggio a se;
contrattuale fatte salve
altra condizione che rer io a seguito di provvedimento esecutivo, non intimato per inadempienza salve le cause di morosità incolpevole previste dalla normativa vigente, o che rendano impossibile l'uso dell'alloggio, debitamente documentate punti 2 punti 12 i da 2 2 -10

altra condizione che rendano impossibile l'uso dell'alloggio, debitamente documentate

c) mancanza di alloggio da almeno un anno

Punteggio comunale integrativo (ai sensi della Delibera di Giunta Comunale n. 47 del 10/04/2019)

a) Nucleo familiare residente nel Comune di Quinto di Treviso da almeno 2 anni ed in carico al servizio sociale comunale con il quale è stato o viene condiviso e sottoscritto un progetto di attivazione del problema abitativo risulti essere elemento essenziale per garantire azioni di tutela e recupero sociale. La proposta dovrà essere motivata dal servizio sociale comunale \*

b) Nucleo familiare con minori, residente nel Comune di Quinto di Treviso da almeno 2 anni ed in carico al servizio sociale comunale \*

b) Nucleo familiare con minori, residente nel Quinto di attivazione ed inclusione sociale comunale con il quale è stato o viene condiviso e sottoscritto un progetto di attivazione ed inclusione sociale respetto al quale la soluzione del problema abitativo risulti essere elemento essenziale per garantire azioni di tutela e recupero sociale. La proposta dovrà essere motivata dal servizio sociale comunale \*

via del 10/04/2019)

punti 3

punti 6

punti 7

punti 8

punti 9

punti 14

punti 3

punti 3 c) Nucleo familiare composto da almeno una persona con disabilità (invalidità civile non inferiore al 67%) residente nel Comune di Quinto di Treviso da almeno 2 anni ed in carico al servizio sociale comunale con il quale è stato o viene condiviso e sottoscritto un progetto di attivazione ed inclusione sociale rispetto al quale la soluzione del problema abitativo risulti essere elemento essenziale per garantire azioni di tutela e recupero sociale. La proposta dovrà essere motivata dal servizio sociale comunale \*

\* punteggi non cumulabili

3) Modalità per la presentazione delle domande di assegnazione: La domanda, redatta su apposito modello, approvato con D.G.R. n.1173 del 07 agosto 2018, è presentata mediante utilizzo della procedura informatica di cui all'articolo 49, comma 1, lettera e) della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39.Le dichiarrazioni relative al possesso dei requisiti di cui ai commit le 2 dell'articolo 25 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 da parte del richiedente e dei requisiti di cui alle lettere b), c), d) ed f) del comma 2 del medesimo articolo da parte dei componenti il suo nucleo familiare, sono attestati mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. Il requisito di cui all comma 2, lettera e) dell'articolo 25 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, deve essere documentato con dichiarazione unica sostitutiva ISEE relativa all'ultima dichiarazione dei redditi di cui all'articolo 5 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2014 ed al conseguente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante "Regolamento concernente la revisione e le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)". Documentazione indispensabile per attestare condizioni oggettive e soggettive ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi:

le condizioni di antigienicità, sovraffollamento dell'alloggio occupato o la presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio (\*);

la resenza di portatori di nandicap nel nucleo familiare rilasciato da parte degli organi competenti (\*);

reprovedimento esseutivo di rilascio dell'alloggio, non intimato per inadempienza contrattuale (\*);

repotale di conciliazione giudiziaria (\*);

ordinanza di sgombero (\*).

I documenti contrassegnati con asterisco (\*) non possono essere resi mediante autocertificazioni ai sensi del DPR 445/2000, TUTTI GLI ALTRI DOCUMENTI POTRANNO ESSERE REDATTI SOTTO FORMA DI AUTOCERTIFICAZIONE. La domanda, qualora presentata in forma cartacea, dovrà essere sottoscritta dall'interessato direttamente in presenza del dipendente addetto, oppure inoltrata - glà firmata - per posta o tramite terza persona. In ogni caso, dovrà essere allegata fotocopia semplice di un documento di identità del richiedente.

4) Termine per la presentazione delle domande: Le domande dovranno essere presentate entro il 20.11.2019 (cioè nei 45 giorni successivi alla data di pubblicazione dello stesso avvenuta il 07.10.2019). In caso di invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al fine del rispetto del termine, fa fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante. In fase di prima applicazione, qualora la procedura informatica sopra prevista non fosse attivata, le domande, rese in forma cartacea, dovranno pervenire all'Ufficio Potocollo comunale o all'Ufficio Servizi Sociali entro il suddetto termine.

5) Istruttoria della domanda e formazione della graduatoria: Il Comune che ha indetto il bando, o l'ATER, qualora delegata, procede all'istruttoria delle domande e alla formazione della graduatoria provisoria, entro centoventi giorni dalla scadenza del bando. A parità di punteggio le domande sono collocate in ordine crescente in relazione alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente. In caso di ulteriore parità l'ordine sarà stabilito sulla base della data di invio della domanda. In caso di eventuali anomalie riferite alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente. In caso di ulteriore parità l'ordine sarà stabilito sulla base della data di invio della domanda. In sull'articolo 7, comma 1, lett. c) del Regolamento approvato con D.G.R. n. 1119 del 31 luglio 2018 Nella graduatoria sono indicate anche le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni. Entro dicei gi

cecisioni della Commissione Alloggi. La graduatoria definitiva, è pubblicata con le stesse modalita previste per la graduatoria provvisoria.

6) Modalità di assegnazione degli alloggi: L'assegnazione in locazione degli alloggi, agli aventi diritto, è disposta dall'Ente proprietario o delegato, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39. L'assegnazione è effettuata mediante la procedura informatica di cui all'articolo 24, comma 6, della predetta legge, sulla base degli abbinamenti tra i richiedenti inseriti in graduatoria e gli alloggi disponibili, tenuto conto della composizione dei nuclei familiari e delle caratteristiche delle unità abitative da assegnare nel rispetto dei seguenti parametri: da mq. 28 a mq. 45 per una persona (max n.1 camera); da mq. 45,01 a mq. 65,01 a mq. 75 per tre persone (max n.2 camere); da mq. 65,01 a mq. 75 per tre persone (max n.2 camere); da mq. 80 per quattro persone (max n.3 camere); da mq. 80,01 a mq. 95 per cinque persone (max n.3 camere); oltre i 95 mq. per sei o più persone (4 o più camere). Possono comunque essere effettuate assegnazioni in deroga, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'art. 49 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, approvato con D.G.R. n. 1119 del 31 luglio 2018, tenendo conto anche della composizione del nucleo familiare e della tipologia dell'alloggio proposto, per adottare valide soluzioni, ai fini della razionalizzazione del regolamento di cui all'art. 49 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, approvato con D.G.R. n. 1119 del 31 luglio 2018.

Quinto di Treviso, 7 ottobre 2019